SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRECO, AZZOLLINI, GENTILE e NOCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001 (*)

Misure fiscali dirette ad agevolare le imprese attive nelle aree del Mezzogiorno d'Italia

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

Onorevoli Senatori. – 1. – L'ordinamento comunitario vieta i cosiddetti «aiuti di Stato». Sono compresi tra gli «aiuti di Stato» anche gli «aiuti fiscali», disposti sotto forma di abbattimenti totali o parziali dell'onere di imposta. Rispetto a questa regola, sono tuttavia ammesse eccezioni. Eccezioni che, nel caso degli aiuti fiscali, possono essere sintetizzate come segue:

- *a)* gli aiuti fiscali sono legittimi, se concentrati nelle regioni svantaggiate (cosiddetti «aiuti di Stato a finalità regionale»);
- b) le regioni ammesse all'aiuto devono essere identificate in base ai criteri predefiniti dalla Commissione delle Comunità europee.

In particolare, sono aiuti ammessi (comunicazione della Commissione delle Comunità europee 98/C 74/06) quelli destinati a favorire lo sviluppo economico delle «regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione». In specie, si tratta delle unità geografiche:

- a) denominate di livello II, nella nomenclatura delle unità territoriali statistiche (cosiddetto «NUTS»);
- b) con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite misurato in standard di potere di acquisto (SPA) che non superi la soglia del 75 per cento della media comunitaria. Per inciso, va notato che, seppure ad altri effetti, (regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, aree di cui all'obiettivo 1, le regioni del Mezzogiorno d'Italia (ed in specie: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo) sono consi-

derate zone del territorio comunitario in cui è riconosciuta la necessità di intervento;

- c) gli aiuti ammissibili sono classificati come aiuti all'investimento iniziale, aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti al funzionamento. Quest'ultimo tipo di aiuto è in specie ammesso, ma solo in base a due presupposti: lo Stato membro che intende utilizzare gli aiuti fiscali di funzionamento come leva per lo sviluppo deve provare, con adeguati studi economici, vantaggi e svantaggi comparativi dell'intervento; gli aiuti fiscali di funzionamento devono essere limitati nel tempo, decrescenti e calibrati per non superare gli indici di intensità dell'aiuto definiti dalla Comunità (calcolo dell'equivalente sovvenzione netto);
- d) gli aiuti fiscali hanno regole specifiche e limitative per i seguenti settori: prodotti agricoli (allegato II annesso al Trattato istitutivo della Comunità europea), pesca, industria carbonifera, trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica;
- e) per contro, nei settori ammessi, gli aiuti fiscali non possono essere limitati ad una singola impresa, o ad un solo settore, ma devono essere aiuti plurisettoriali ed aperti; gli aiuti fiscali devono avere una «copertura» contabile nel bilancio dello Stato che li introduce:
- f) la nuova legislazione deve essere comunicata alla Commissione.

Nella meccanica del *law making* italiano, in caso di progetto di legge di iniziativa parlamentare (nel caso in oggetto, si tratta in specie di un disegno di legge formulato dall'opposizione parlamentare), la comunicazione deve essere operata dal Governo, se

pure «per conto» dell'opposizione (o, ma è dubbio, deve essere operata dalla Presidenza del ramo del Parlamento presso cui il progetto di legge è stato presentato).

2. Il presente disegno di legge, che costituisce la prima organica proposta di intervento, integra tutti i requisiti comunitari, sostanziali e formali, di merito e di procedura.

In particolare, il principio comunitario, spesso violato, dell'autorizzazione preventiva rispetto all'esecuzione (paragrafo 7 della comunicazione 98/C 74/06 della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese), è rigorosamente rispettato prevedendo, oltre alla comunicazione alla Commissione, l'entrata in vigore della legge e dei connessi decreti attuativi solo dopo l'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa.

Infine, per quanto riguarda la «copertura» contabile, si utilizzano congiuntamente due tecniche:

a) copertura a mezzo di riduzione di altre agevolazioni fiscali, di dubbia legittimità comunitaria e costituzionale. A questo proposito, va notato che la Costituzione dispone nel senso dell'uguaglianza, anche nel regime fiscale, tra tutti i soggetti e non garantisce alle cooperative uno speciale regime di favore fiscale, soprattutto nel caso di soggetti che hanno la forma, ma non la sostanza delle cooperative, e che, oltre a svolgere attività industriale, possono accedere direttamente al mercato dei capitali, emettendo titoli o in prospettiva «dualizzando» (cosiddetta «bozza Mirone») il loro capitale;

b) copertura basata sul modello utilizzato per la cosiddetta «rottamazione».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia in cui il tenore di vita è anormalmente basso o è strutturata una grave forma di sottoccupazione, l'onere fiscale complessivo che insiste sui redditi prodotti dalle imprese operanti nei settori consentiti, ai sensi della normativa comunitaria, è abbattuto fino ad un terzo.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di appositi studi economici elaborati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è individuato l'ambito di applicazione e sono graduati i limiti di intensità dell'aiuto fiscale di cui al comma 1, ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 98/C 74/06.
- 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le norme di attuazione e le modalità di controllo degli effetti economici dell'aiuto fiscale di cui al comma 1, per verificare l'incremento degli investimenti e dei posti di lavoro in ciascuna area beneficiaria dell'aiuto.
- 4. L'aiuto fiscale di cui al comma 1 ha effetto per la durata di un quinquennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non è ulteriormente prorogabile, salvo rinnovo della procedura di autorizzazione della Comunità, a seguito della dimostrata necessità del suo mantenimento.

5. Della presente legge e dei decreti di cui ai commi 2 e 3 è data comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Art. 2.

- 1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla attuazione della presente legge, stimate pari a 2000 miliardi di lire annue, si provvede inizialmente con l'abrogazione delle norme agevolative disposte a favore delle società cooperative a carattere industriale che superano i 30 miliardi di lire di fatturato. Le relative modalità attuative sono individuate con il decreto di cui al comma 3. Ove le risorse derivanti dalla cessazione delle agevolazioni non siano sufficienti alla copertura dell'onere individuato si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziato con le maggiori entrate prodotte dallo sviluppo indotto dalla attuazione della presente legge.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'autorizzazione alla concessione degli aiuti da parte della Commissione delle Comunità europee.